SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

COMUNE DI SASSO MARCONI

Provincia di Bologna

Lavori di

RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE DEL CAPOLUOGO

II Stralcio	
CUP:	
CIG:	
1) Importo lavori	
2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	
TOTALE appalto (1 + 2)	
Il responsabile del servizio	
Il progettista	
Il responsabile unico del procedimento	

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE DEL CAPOLUOGO (secondo Stralcio)

L'anno duemila	, il giorno	del m	nese di	, nella
residenza comunale, pres	so l'ufficio di Seg	reteria, avanti a me	e, dott	
Ufficiale rogante, Segretai	rio	_ del Comune di		_ , autorizzato a
rogare, nell'interesse del (Comune, gli atti ii	n forma pubblica an	nministrativa	, sono comparsi i
signori:				
a)		nato a		_ il ,
che dichiara di intervenire				
Comune di	,codice fiscale			e partita IVA
	_, di seguito nel	presente atto deno	minato sem _l	olicemente «stazione
appaltante»;				
b)		nato a _		il ,
residente in	_ , via	, ir	n qualità di	
	dell'impresa			con
sede in, , v	ia	, c	odice fiscale	ee
partita IVA		, che agisce	e quale impr	esa appaltatrice in
forma singola				
(oppure, in alternativa, ii	n caso di aggiud	dicazione ad un ra	ggruppame	nto temporaneo di
imprese)				
capogruppo mandatario d	el raggruppamen	to temporaneo/con	sorzio ordina	ario di imprese
costituito con atto notaio _		_ in	, rep	/racc in
data	, tra essa medes	sima e le seguenti i	mprese man	danti:
1- impresa				
con sede in		. via		
				,,
codice fiscale		e partita IVA		;
2- impresa				

con sede in	_ , via ,	;
codice fiscale	_ e partita IVA	;
3- impresa		
con sede in	_ , via ,	;
codice fiscale	_ e partita IVA	;
4- impresa		
con sede in	_ , via ,	;
codice fiscale	_ e partita IVA	;
(se presente)		
nonché l'impresa 🏻		
con sede in	_ , via ,	;
codice fiscale	_ e partita IVA	, cooptata ai
sensi dell'articolo 92, comma 5, del regola	amento generale approvato con d.P.R.	5 ottobre 2010,
n. 207; di seguito nel presente atto denon	ninato semplicemente «appaltatore»;	
comparenti della cui identità personale e d certo.	capacità giuridica io Ufficiale rogante p	ersonalmente
Di comune accordo le parti sopra nominat	te, in possesso dei requisiti di legge, ri	nunciano
all'assistenza di testimoni con il mio conse	enso.	
	PREMESSO	
a) che con determinazione del responsabile		
esecutiva, è stato approvato il progetto e	esecutivo dei lavori di	
per un importo dei lavori da appaltare di		
oggetto dell'offerta di ribasso ed euro	per oneri per la sicurezza	a;
b) che in seguito a (2), il cui v		
del responsabile dell'ufficio	del comune n in data	, i lavori

sono stati aggiudicati in v	ia definitiva al suni	nominato appaltato	re, che ha offerto ι	ın ribasso
percentuale sui lavori del	%;			
c) che il possesso dei requis	siti dell'appaltatore	è stato verificato po	ositivamente, come	e risulta dalla
nota del Responsabile de	l procedimento n.	in data	, con la co	nseguente
efficacia dell'aggiudicazio	ne di cui alla prece	edente lettera b), ai	i sensi dell'articolo	32, commi 7 e
8, del decreto legislativo	n. 50 del 2016;			
d) che ai sensi dell'articolo 3	31 del decreto legis	lativo n. 50 del 201	l 6, il responsabile ι	unico del
procedimento e l'appaltat	ore hanno sottosci	ritto il verbale di cai	ntierabilità in data _	,
rubricato al protocollo n.	;			
	TUTTO CI	O' PREMESSO		
Le parti convengono e stipu	ano quanto segue	:		
<u>TITOLO I - DISPOSIZIONI (</u>	<u>GENERALI</u>			
Articolo 1. Oggetto del cor	<u>ıtratto</u>			
1. La stazione appaltante co	ncede all'appaltato	ore, che accetta sei	nza riserva alcuna,	l'appalto per
l'esecuzione dei lavori cit	ati in premessa. L'	appaltatore si impe	gna alla loro esecι	ızione alle
condizioni di cui al presei	nte contratto e agli	atti a questo allega	ati o da questo rich	iamati, con
particolare riferimento al	Capitolato Speciale	e d'appalto, nonché	all'osservanza de	lla disciplina di
cui al decreto legislativo	18 aprile 2016, n. 5	60 (nel seguito «Co	dice dei contratti»)	e del d.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207, nei	limiti della sua app	licabilità.		
2. Sono richiamate esplicital	nente tutte le defin	izioni previste dal (Capitolato Speciale	d'appalto.
3. Anche ai fini dell'articolo 3	3, comma 5, della l	egge n. 136 del 20	10:	
a) il Codice identificativo	della gara (CIG) re	lativo all'intervento	è il seguente:	;
b) il Codice Unico di Prog	ietto (CUP) dell'inte	ervento è il seguen	te:	
Articolo 2. Ammontare del	contratto.			
1. L'importo contrattuale am	monta a euro	(euro _), di cui:
a) euro po	er lavori,			
b) euro po	er oneri per l'attuaz	zione dei piani di si	curezza.	

- 2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A..
- 3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ddddd) del D.Lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010. L'importo del contratto, pertanto, resta fisso ed invariabile e non può essere modificato sulla base della verifica delle quantità delle lavorazioni. Restano ovviamente fermi i limiti di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di varianti in corso d'opera.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

- 1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
- 2. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1.	Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m.
	19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di,
	all'indirizzo, presso ()
2.	Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore
	dell'appaltatore saranno effettuati mediante 🖓
3.	Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal
	documento allegato al presente contratto sotto la lettera «», è/sono autorizzato/i a
	riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto
	dell'appaltatore, i signor (
	autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.
4.	I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente
	codice IBAN: IT (_w) (_w) (_w) (_w) (_w) acceso
	presso, ovvero su altro conto
	bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti
	autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso

- 5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

 L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
- 6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

(scegliere una delle seguenti opzioni)

(opzione 1: inizio lavori post-contratto)

(opzione 2: inizio lavori d'urgenza già avvenuto prima della stipula del contratto)

- 1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quinto, e comma 13, del Codice dei contratti.
- 2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi

- 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari a............... (euro........................) dell'importo contrattuale.
- 2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori,

nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori

- 1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.
- 2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
- 3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
- 4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
- 5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore

- Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
- 2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori:
- g) occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
- 4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
- 5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
- 6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

- 2. La valutazione di lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
- 3. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
- 4. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, indicate nella tabella di cui all'articolo 5 del Capitolato Speciale, di ciascuna delle quali è contabilizzata la guota parte in proporzione al lavoro eseguito.
- 5. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1 del Capitolato Speciale, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
- 6. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
- 7. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

- 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.
- 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

- 1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto alle condizioni previste dall'art.26 del Capitolato Speciale d'appalto.
- 2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo non inferiore a euro 80.000,00 (euro ottantamila) al netto delle rate di acconto precedenti.
- 3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
- 4. In deroga al comma 2 se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma alle condizioni indicate all'art. 27 del Capitolato Speciale di appalto.
- 5. Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione e alle condizioni di cui al comma 4 dell'art. 28 del Capitolato Speciale di appalto. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale riservata, con la quale esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande dell'esecutore. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2 del Capitolato Speciale di appalto, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 26 (ventisei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

- 7. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
 - a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;
 - b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 3;
 - c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
 - d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
 - e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
- 8. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti

- 1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento, ai sensi dell' articolo 27 del Capitolato Speciale di appalto e la sua effettiva emissione e messa a disposizione dall'amministrazione committente per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 30 giorni di ritardo: trascorso infruttuosamente anche questo termine, spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
- 2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che l'amministrazione committente abbia provveduto al pagamento, si applicherà quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 come espressamente chiarito dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n.

1293 del 23.01.2013; sono pertanto dovuti all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

- 3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
- 4. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 4 del Capitolato Speciale di appalto, per causa imputabile all'amministrazione committente, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora, nella misura di cui all'articolo 29, comma 2 del Capitolato Speciale di appalto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

- 1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori, e ha carattere provvisorio e deve confermato dal responsabile del procedimento.
- 2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio del RUP protratto per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
- 3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio assuma carattere definitivo.
- 4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto

- 1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei sequenti casi:
 - a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;
 - b) in tutti gli altri casi previsti dall'articolo 54 del Capitolato Speciale d'appalto.

- m) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'appalto.
- 2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
- 3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie

1. Le controversie inerenti il presente contratto saranno regolate secondo le norme stabilite al Capo 10 articoli 50 e seguenti del Capitolato Speciale d'appalto.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

- 1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
- 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
- 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
- 4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5.	Ai sensi dall'articolo 90, com	ma 9, lettera b),	del decreto	legislativo n.	81 del 2008,	dell'articolo 6
	del d.P.R. n. 207 del 2010, d	dell'articolo 31 de	ella legge n.	98 del 2013,	è stato acqu	isito apposito
	Documento unico di regolari	ità contributiva in	data	numero	·	

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; (
- c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).
- 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
- 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
- 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
- 5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

(opzione 1: contratti di importo superiore a 150.000, con attività diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012)

2. Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia / l'informazione antimafia, (≅) archiviata al protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero ______, acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

(opzione 2: in alternativa, e in ogni caso, a prescindere dall'importo, qualora si tratti di attività di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012; oppure in aggiunta alle opzioni precedenti qualora i lavori in appalto prevedano anche attività di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012)

	, nella/e sezione/i	dalla data del	(oppure, i
caso di RTI) (∞)	nelle white list come segue:		
- impresa	, presso la p	orefettura (Ufficio Territoriale	di Governo) di
	nella/e sezione/i	dalla data del	;
- impresa	, presso la p	orefettura (Ufficio Territoriale	di Governo) di
	nella/e sezione/i	dalla data del	·,
- impresa	, presso la p	orefettura (Ufficio Territoriale	di Governo) di
	nella/e sezione/i	dalla data del	

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

(se l'aggiudicatario ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

- 2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto.
- 3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 2.
- 4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.
- 5. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro imprese o piccole imprese.

(in alternativa ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5, se l'aggiudicatario ha dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

6. Non è ammesso il subappalto.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

dalla società/dall'istitutoagenzia/filiale di		^(_w) numero	in data		rilasciata
dell'importo del presente contratto. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincola automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regola esecuzione. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei comme e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziali ai sensi del presente contratto. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123. **rticolo 22. Obblighi assicurativi** Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione de lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero					
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincola automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regola esecuzione. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei comme e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziali ai sensi del presente contratto. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123. **rticolo 22. Obblighi assicurativi** Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione de lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero in data in data in data in data in data in data					
limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincoli automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regola esecuzione. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei comme e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziali ai sensi del presente contratto. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123. **ticolo 22. Obblighi assicurativi** Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione de lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero in data in data in data in data agenzia/filiale del	dell'importo del	presente contratto.			
La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincola automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regola esecuzione. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei comme 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziali ai sensi del presente contratto. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123. *ticolo 22. Obblighi assicurativi* Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione de lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero in data in data in data in data	La garanzia è p	rogressivamente svincolata a m	nisura dell'avanzar	mento dell'es	ecuzione, nel
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regola esecuzione. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei comm e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziali ai sensi del presente contratto. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123. ticolo 22. Obblighi assicurativi Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione de lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero in data agenzia/filiale di agenzi	limite massimo	dell'80 per cento dell'iniziale imp	porto garantito.		
esecuzione. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei comme e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziali ai sensi del presente contratto. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123. Inticolo 22. Obblighi assicurativi Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione de lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero in data agenzia/filiale della in data	La garanzia, pe	r il rimanente ammontare del 20) per cento, cessa	di avere effe	etto ed è svincola
e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziali ai sensi del presente contratto. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123. Inticolo 22. Obblighi assicurativi Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione de lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale del		te all'emissione del certificato di	i collaudo provviso	orio o del cer	tificato di regolai
ai sensi del presente contratto. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123. ticolo 22. Obblighi assicurativi Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione de lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero in data agenzia/filiale del	La garanzia de	ve essere integrata, nella misura	a legale di cui al co	ombinato dis _l	posto dei commi
Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123. ticolo 22. Obblighi assicurativi Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione de lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero in data agenzia/filiale de	e 2, ogni volta	che la stazione appaltante abbia	a proceduto alla su	ua escussion	e, anche parzial
Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione de lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero in data agenzia/filiale del	ai sensi del pre	sente contratto.			
Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione de lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale del	Trova applicazio	one la disciplina di cui allo scher	ma 1.2 allegato al	d.m. 12 mar.	zo 2004, n. 123.
responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione de lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero in data agenzia/filiale del	rticolo 22. Obbl	<u>ighi assicurativi</u>			
sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione de lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale della certificato di collaudo provvisorio.	Ai sensi dell'art	colo 103, comma 7, del Codice	dei contratti l'appa	altatore assu	me la
lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale della contenta della	responsabilità d	li danni a persone e cose, sia pe	er quanto riguarda	a i dipendenti	e i materiali di
riguardo. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale d	sua proprietà, s		care a terzi in con	seguenza de	ell'esecuzione de
L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale d	lavori e delle at	ia quelli che essa dovesse arre			
certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale d		•	tazione appaltante	e da ogni res _l	oonsabilità al
rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale d		•	tazione appaltante	e da ogni res _l	ponsabilità al
	riguardo.	tività connesse, sollevando la st	··		
	riguardo. L'appaltatore ha	tività connesse, sollevando la st a stipulato a tale scopo un'assicu llaudo provvisorio, con polizza n	urazione sino alla numero	data di emis.	sione del n data

	a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro), (_{xix})
	ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;	
	b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro	
3	. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita	à agli
	schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.	
<u>T</u>	TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	
<u>A</u>	Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto	
1	. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:	
	a) il Capitolato Speciale d'appalto;	
	b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;	
	c) l'elenco dei prezzi unitari;	
	d) i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;	
	e) il cronoprogramma;	
	f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;	
	g) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.	
2	. I documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente	
	contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante	e e
	presso	
(5	se del caso)	
3	. Fanno altresì parte del contratto, alle condizioni di cui al precedente comma 2, secondo pe	riodo,
	i seguenti documenti:	
	a);	

b)	

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

- 1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.
- 2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
- 3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
- 4. I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 102, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

- 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
- Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
- 4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'appaltatore

L'Ufficiale rogante